



**FOGLIO INFORMATIVO**  
**relativo al**  
**CREDITO DI FIRMA**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA SOCIETA' COOPERATIVA

Via Mazzini, 65 – 74016 Massafra (TA)

Tel.: 0998805055 – Fax: 0998806251

Email: [info@bccmassafra.it](mailto:info@bccmassafra.it) sito internet: [www.bccmassafra.it](http://www.bccmassafra.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Taranto n° 149718

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5586 - cod. ABI 07094

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A 160566

Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

**CHE COS'È IL CREDITO DI FIRMA**

Struttura e funzione economica

**Il credito di firma** è il contratto con cui la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione del cliente (affidato) contratta nei confronti di un soggetto terzo (creditore). In particolare, se la banca autorizza il cliente ad emettere o a far emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma la Banca si espone al rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia insolvente alla scadenza.

Il cliente è tenuto a rimborsare alla banca quanto da questa pagato in esecuzione del contratto, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente stesso, e può rivalersi nei confronti di quest'ultimo.

Principali rischi (generici e specifici)

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese di istruttoria	€ 0,15% per i <u>soci</u> - 0,20% per i <u>non soci</u> oltre al recupero di spese vive ed imposte come per legge
Spese per l'emissione del credito di firma fidejussorio	€ 50,00
Spese per comunicazioni (D. Lgs. n. 385/93 – Delibera CICR del 04/03/2003 – art. 10 legge n. 248 del 04/08/2006)	€ 1,00
Commissione annuale	3% per anno (0,25% per mese o frazione) anticipatamente addebitata

## CLAUSOLE CONTRATTUALI E RECLAMI

<b>La banca assume l'obbligo di pagare al creditore l'importo da questi indicato come dovutogli dal debitore principale.</b>
<b>Il cliente ha l'obbligo:</b>
✓ di rimborsare gli importi pagati dalla banca per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della fideiussione, oltre agli interessi di mora;
✓ di prestare, su richiesta della banca, idonea controgaranzia
<b>Inoltre:</b>
✓ il cliente rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti della banca;
✓ per eventuali controversie con soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore, il Foro competente è quello di Taranto.
<b>La banca si riserva il diritto di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni del contratto, dandone comunicazione scritta con preavviso minimo di 30 giorni. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità.</b>

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

La banca estingue il rapporto al ricevimento del titolo originale della garanzia prestata.

## Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca : Banca di Credito Cooperativo di Massafra-Via Mazzini, 65 – 74016 Massafra (TA) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

•

## LEGENDA

**Avallo:** garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.

**Fideiussione:** garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

**Spese per invio di documentazione/comunicazioni** D. Lgs. n. 385/93 - delibera CICR del 04/03/2003 – art. 10 legge n. 248 del 04/08/2006: spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie.